DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Art. 1

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine piu' ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o gia' adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonche' le singole fasi in cui esso e' eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' alle piu' ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di se' a cura del soggetto interessato. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilita' di quanto previsto al comma 1.

Versione in vigore dal 10 novembre 2000, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Estremi	Legge 3 novembre 2000, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-inerenti-all-adozione-delle-misure-minime-di-sicurezza/art-1-disposizioni-inerenti-all-adozione-delle-misure-minime-di-sicurezza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it